

N. R.G.



TRIBUNALE DI ROVERETO

Il Giudice delegato dott. Michele Cuccaro,
nel procedimento ex art. 283 CCII promosso da
letti gli atti e i documenti
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per l'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII depositato dalla
sig.ra _____, con l'avv. _____ ;

Letta la relazione particolareggiata resa dall'OCC dott. _____ ;

Esaminata la documentazione allegata al ricorso;

Visto l'art. 283 CCII;

Il Giudice delegato osserva quanto segue:

- Lo strumento della «esdebitazione del sovraindebitato incapiente», oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCII, rappresenta un istituto del tutto nuovo nell'ordinamento, introdotto nel tessuto del Codice della Crisi con lo scopo di consentire che il debitore meritevole, ma privo di qualsivoglia attivo liquidabile – presente o futuro – possa accedere direttamente al beneficio dell'esdebitazione, senza onere di apertura di una procedura di sovraindebitamento che risulterebbe *ab origine* infruttuosa;
- La natura eccezionale dell'istituto rispetto al panorama degli strumenti di regolazione della crisi giustifica i rigorosi presupposti di accesso all'esdebitazione *de qua*. A norma dell'art. 283 CCII, il beneficio può infatti essere concesso unicamente laddove il debitore: (i) sia una persona fisica, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidativa; (ii)

possa essere ritenuto «meritevole», implicando il giudizio di meritevolezza la verifica in ordine alla «assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento», come previsto dall'art. 283, comma 7, CCII; (ii) non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; (iv) non abbia fatto ricorso in precedenza della medesima forma di esdebitazione, di cui può si può beneficiare «solo una volta» nella vita;

- Nel caso di specie, l'indebitamento in relazione a cui è chiesta l'esdebitazione è derivato dall'attività imprenditoriale della ricorrente, che non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti dell'impresa minore ex art. 2, lett. d), CCII. Tuttavia, considerato che risulta accertata la cessazione dell'attività in data 23.07.2018, si ritiene possa trovare applicazione il disposto dell'art. 33, comma 1, CCII - a norma del quale la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore - con la conseguenza che sussiste il requisito soggettivo di accesso allo strumento in questione;
- La sig.ra e l'esperto OCC hanno poi dichiarato che la debitrice non ha fatto ricorso «nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento»; dal che, in uno con la considerazione della recente introduzione dell'istituto, può ricavarsi che l'odierna ricorrente non ha ragionevolmente beneficiato in precedenza del beneficio di cui all'art. 283 CCII;
- Dalla documentazione allegata al ricorso, nonché dall'attestazione resa dall'OCC, emerge altresì la sussistenza del requisito della sostanziale incapacienza della debitrice, la quale: (i) non risulta intestataria di alcun bene immobile o bene mobile registrato; (ii) percepisce come unica fonte di reddito uno stipendio da lavoro dipendente *part-time*, il cui importo medio è pari a circa euro 800,00 mensili, appena sufficiente al mantenimento suo e della figlia minore. Sulla base di questi dati, con un giudizio di valutazione prognostica può ritenersi improbabile un rilevante incremento futuro dei redditi, tale da modificare lo stato di incapacienza.

- Più controverso appare di contro l'accertamento del requisito della meritevolezza dell'odierna ricorrente. Al riguardo, deve essere evidenziato come la natura eccezionale dell'istituto, così come il tenore letterale dell'art. 283 CCII, suggeriscono una valutazione rigorosa del requisito, quale presupposto necessario e imprescindibile per l'accesso al beneficio. Infatti: il comma 1 individua espressamente la meritevolezza come presupposto di accesso all'istituto; il comma 4 demanda all'OCC di illustrare la «diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni»; il comma 7 colora di significato il riferimento alla «meritevolezza» imponendo al giudice la verifica in ordine all'assenza di atti di frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.
- Nel caso di specie, dal rigoroso scrutinio delle cause dell'indebitamento, così come riportate dall'OCC e dall'odierna ricorrente, emerge che la sig.ra ha acconsentito all'intestazione in proprio nome della ditta individuale denominata "Las Vegas" che, nei fatti, sarebbe stata sin dall'inizio esercitata unicamente dagli zii materni, sig. e sig.ra .
- Nei cinque anni di attività (2013 - 2018), la sig.ra si è del tutto disinteressata dell'attività imprenditoriale condotta dagli zii materni, accorgendosi solo nell'anno 2017 - dunque dopo ben quattro anni dall'inizio dell'attività imprenditoriale a suo nome - che gli «imprenditori di fatto» sig. e sig.ra avevano accumulato quasi 500.000,00 euro di debiti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, della Camera di Commercio e degli enti di previdenza. A seguito delle verifiche così operate sulla propria posizione fiscale, nel 2018 la sig.ra ha quindi provveduto alla formale cessazione dell'attività di impresa, che - secondo quanto riferito dall'OCC nella relazione particolareggiata - è stata nei fatti continuata presso gli stessi locali sotto il nome della sig.ra .
- L'OCC riferisce che nei cinque anni di attività imprenditoriale della ditta individuale Las Vegas, la conduzione dell'impresa è stata sostanzialmente in

capo al sig. _____ e alla sig.ra _____, che hanno intrattenuto rapporti con i consulenti e con i terzi e conservato presso il proprio domicilio tutta la documentazione contabile ed extracontabile attinente all'attività di video lotterie e slot machine esercitata. È altresì precisato che la sig.ra _____ era stata delegata – evidentemente dalla sig.ra _____ – ad operare sul conto corrente bancario intestato alla ditta individuale.

- Sebbene tali complessive circostanze siano riferite dalla ricorrente e avallate dall'OCC con l'obiettivo di argomentare l'assoluta estraneità della sig.ra _____ dall'ingente indebitamento dell'impresa individuale – e dunque la ricorrenza del requisito della meritevolezza – deve ritenersi che esse depongano, di contro, in senso diametralmente opposto.
- Nella circostanza per cui la sig.ra _____, con la piena consapevolezza che l'attività imprenditoriale sarebbe stata nei fatti esercitata dai sig.ri _____ e _____ ha consentito di “farsi intestare” la ditta – così consegnando ai terzi creditori l'apparenza giuridica dell'impresa individuale a nome di _____ – pare infatti agevole rinvenire lo schema tipico della frode ai creditori in cui: l'imprenditore «palese» (il cd. «uomo di paglia») è costituito da un soggetto incapiente, privo di beni intestati e dunque aggredibili dai creditori dell'impresa; l'attività imprenditoriale è nei fatti gestita da terzi soggetti (nella specie: il sig. _____ e la sig.ra _____), quali imprenditori «occulti» che agiscono spendendo nei rapporti con i terzi il nome del solo imprenditore palese.
- Anche a voler escludere la partecipazione attiva – quindi dolosa – della sig.ra _____ allo schema imprenditoriale così descritto, risulta comunque difficile negare la sussistenza in capo alla ricorrente dell'elemento soggettivo della colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Applicando i dovuti canoni di diligenza, la sig.ra _____ avrebbe dovuto essere infatti consapevole che l'assunzione di una ditta a proprio nome per lo svolgimento di attività di impresa in forma individuale comporta l'assunzione della responsabilità personale illimitata per i debiti dell'impresa. Su queste premesse, la circostanza per cui la ricorrente ha consentito a terzi soggetti di esercitare l'impresa sotto l'altrui nome, senza operare stringenti controlli sulla gestione ed anzi disinteressandosi totalmente

della stessa, difficilmente può costituire un'esimente tale da escludere la colpa grave. Né, a questo riguardo, può assumere rilievo dirimente la giovane età della sig.ra all'atto di intestazione dell'impresa individuale, giacché la ricorrente era all'epoca già ampiamente maggiorenne.

- A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione per cui, nonostante le peculiarità dell'istituto di cui all'art. 283 CCII – che esprime un chiaro *favor* nei confronti dei debitori persone fisiche incapienti –, dinanzi a situazioni di forte indebitamento come quella in esame non può prescindersi dalla valutazione dei contrapposti interessi in gioco. Se da un lato vi è l'esigenza del debitore persona fisica ad essere liberato da una situazione di indebitamento che, stante l'incapienza del patrimonio, difficilmente potrà trovare soluzione tramite una delle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge, dall'altro lato vi è il contrapposto interesse dei creditori a limitare, per quanto possibile, il pregiudizio patrimoniale conseguente all'insolvenza del debitore. Da qui, la previsione normativa di stringenti limiti di accesso al beneficio, il cui scopo sarebbe evidentemente frustrato da un'applicazione eccessivamente elastica del requisito della meritevolezza.
- È poi chiaro che il riconoscimento della sussistenza del requisito della meritevolezza in situazioni, quale quella che ricorre nel caso di specie, in cui la difesa del debitore si fonda essenzialmente sulla circostanza di non aver concretamente preso parte all'attività imprenditoriale esercitata a proprio nome, aprirebbe la strada al ricorso a schemi imprenditoriali abusivi, in cui risulterebbe sostanzialmente soppresso il principio di responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa. La mera intestazione fittizia della ditta individuale ad un soggetto incapiente consentirebbe infatti di andare esenti da responsabilità sia gli imprenditori occulti – che non spendono il proprio nome nei rapporti coi terzi – sia l'imprenditore palese, che a seguito dell'indebitamento avrebbe diretto accesso al beneficio dell'esdebitazione.
- Per tutte le ragioni di cui sopra, la ricorrente non può dunque essere ritenuta meritevole del beneficio dell'esdebitazione e la domanda deve essere rigettata.

- Nulla deve essere statuito sulle spese processuali in assenza di contraddittorio nel presente procedimento

P.Q.M.

Il giudice delegato

letto e applicato l'art. 283, comma 7, CCII

- rigetta la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente proposta dalla sig.ra ;
- nulla sulle spese.

Rovereto, 09/02/2024

Il Giudice Delegato
dott. Michele Cuccaro